

# ***ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NELLA REGIONE LAZIO***

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  
e  
il Presidente della Regione Lazio,

**VISTA** la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

**VISTO** il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto legislativo n. 155/2010, ai sensi del quale, se presso una o più aree all'interno di zone o agglomerati, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria, le Regioni e le Province autonome adottano un piano che preveda le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento ed a raggiungere i valori limite nei termini prescritti;

**CONSIDERATO** che, presso diverse zone ed agglomerati del territorio nazionale, si registrano superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed il biossido di azoto;

**CONSIDERATO** che, con la sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano;

**CONSIDERATO** che la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano;

**CONSIDERATO** che i superamenti oggetto di tali procedure di infrazione interessano anche le zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che la Zona Valle del Sacco presenta specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità dei venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.), che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli secondari quali le polveri sottili, fenomeni che producono situazioni di inquinamento particolarmente diffuse;

**CONSIDERATO** che le particolari condizioni orografiche e meteorologiche della Zona Valle del Sacco interferiscono con il raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

**CONSIDERATO** che nella zona Agglomerato di Roma il traffico veicolare è il settore che maggiormente contribuisce ai superamenti dell'inquinante NO<sub>2</sub>;

**VISTO** il Protocollo di Intesa finalizzato a migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese a aumentare l'efficienza energetica, sottoscritto in data 30 dicembre 2015 tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;

**CONSIDERATO** che, nelle procedure di infrazione comunitarie in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure;

**CONSIDERATO** che, in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'Italia;

**CONSIDERATO** che risulta pertanto necessario attivare un accordo finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure addizionali di risanamento da inserire nel piano di qualità dell'aria e da applicare nella Regione Lazio, anche per effetto del reperimento e del riorientamento delle risorse necessarie a sostenere tali misure;

**VISTO** l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

convengono e sottoscrivono quanto segue

## **Articolo 1 (Oggetto)**

1. Con il presente accordo le Parti, considerata la specificità meteorologica e orografica della Zona Valle del Sacco e la specificità dell'Agglomerato di Roma nel territorio della Regione Lazio, individuano una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme e dal piano della qualità dell'aria vigenti, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente accordo la Parti promuovono, per quanto di competenza, il reperimento di nuove risorse ed il riorientamento di quelle disponibili.
3. Per Zona Valle del Sacco e Agglomerato di Roma si intendono le porzioni di territorio della Regione Lazio, come rappresentate all'allegato I del presente accordo e individuate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 536 del 15 settembre 2016 "Aggiornamento dell'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010".

## **Articolo 2 (Impegni della Regione Lazio)**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, la Regione Lazio si impegna a:
  - a) prevedere, nel piano di qualità dell'aria o nei relativi provvedimenti attuativi, una limitazione della circolazione dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1° novembre 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, salve le eccezioni indispensabili, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3". La limitazione è estesa alla categoria "Euro 4" entro il 1 novembre 2020 ed alla categoria "Euro 5" entro il 1 novembre 2025. La limitazione si applica prioritariamente nei centri urbani con popolazione superiore a 10.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti nelle Zone di cui all'allegato I;
  - b) promuovere a livello delle Zone di cui all'allegato I, mediante la concessione di appositi contributi, la sostituzione di una o più tipologie di veicoli oggetto dei divieti di cui alla lettera a), con veicoli a basso impatto ambientale;
  - c) promuovere a livello regionale, in collaborazione con le amministrazioni comunali, la realizzazione di infrastrutture di carburanti alternativi e disciplinare il traffico veicolare in modo da favorire la circolazione e la sosta nelle aree urbane di veicoli alimentati con carburanti alternativi;

- d) promuovere a livello regionale, in collaborazione con le amministrazioni comunali, la realizzazione di stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, all'interno e all'esterno dalle stazioni di rifornimento carburanti;
- e) promuovere la realizzazione nelle aree urbane di infrastrutture per la mobilità ciclo-pedonale;
- f) concorrere alla definizione di una regolamentazione omogenea dell'accesso alle aree a traffico limitato, delle limitazioni temporanee della circolazione e della sosta per tutti i veicoli alimentati a carburanti alternativi in accordo a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 257/16;
- g) promuovere l'inserimento, nelle concessioni relative al servizio di car sharing, rilasciate dal 2020, di prescrizioni volte a prevedere l'utilizzo di auto alimentate con carburanti alternativi nella prestazione del servizio;
- h) prevedere, nel piano di qualità dell'aria, i seguenti divieti, relativi a generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal D.M. n.186 del 7 novembre 2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide":
- divieto, entro dodici (12) mesi dalla approvazione dell'aggiornamento del piano di qualità dell'aria, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle";
  - divieto, entro il 31 dicembre 2021, di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle";
- i) prevedere, nel piano di qualità dell'aria, l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- j) adottare provvedimenti di limitazione della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152/2006, in tutti i casi previsti da tale articolo, nelle zone presso le quali risulta, da valutazione della qualità dell'aria del precedente anno, superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- k) prevedere nel piano di qualità dell'aria, in tutti i casi previsti dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 28/2011, il ricorso ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all'allegato 3 di tale decreto, nelle zone presso le

quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;

- l) applicare modalità comuni di individuazione e contrasto delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici, con particolare riferimento al PM10, sulla base dei criteri e delle misure temporanee di cui all'allegato II del presente accordo;
- m) realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti a minor impatto sulla qualità dell'aria e potenziare i canali di comunicazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici con particolare riferimento al PM10;
- n) affidare all'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa Lazio) il compito di realizzare gli strumenti tecnici per l'individuazione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti atmosferici;
- o) assicurare un confronto finalizzato a valutare ed ottimizzare le reti di misura regionali della qualità dell'aria in un quadro complessivo di Regione Lazio, attraverso una verifica dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità di cui al decreto legislativo 155/2010; le eventuali conseguenti revisioni delle reti di misura sono comunicate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 155/2010;
- p) favorire l'ampliamento delle zone del territorio regionale raggiunte da metanizzazione per il riscaldamento domestico;
- q) promuovere l'utilizzo di vernici che assorbono il PM10 in fase di ristrutturazione degli immobili e di costruzioni di nuovi;
- r) promuovere l'adozione di forme di incentivazione all'uso del trasporto pubblico locale (giornate ticket free, biglietti giornalieri...);
- s) promuovere, in accordo con i Comuni delle Zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma, modalità per l'informazione e la facilitazione dell'accesso dei cittadini ai benefici previsti nel presente accordo o ad altre agevolazioni (benefici fiscali, Conto Termico 2.0 etc.) per la sostituzione di camini e stufe tradizionali a biomassa con sistemi ad alta efficienza, la riqualificazione energetica degli edifici ed iniziative simili.

2. L'applicazione dei divieti e degli obblighi introdotti nel piano di qualità dell'aria ai sensi del comma 1 é assicurata attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti da parte delle autorità competenti, in conformità all'ordinamento regionale.

### **Articolo 3**

#### **(Impegni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)**

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si impegna a:

- a) contribuire, con risorse fino ad un massimo di 4 milioni di euro, all'attuazione, da parte della Regione Lazio, di 1 o più impegni di cui all'articolo 2, comma 1;
- b) fermo restando quanto stabilito nell'articolo 2, comma 1, lettera a), formulare una apposita proposta, nell'ambito del gruppo di lavoro previsto dall'articolo 4, volta ad introdurre nel presente accordo l'impegno a considerare le emissioni di CO<sub>2</sub> quale ulteriore parametro da valutare per la definizione delle limitazioni della circolazione;
- c) attivare le opportune procedure di concertazione con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di individuare le risorse necessarie a finanziare la sostituzione dei veicoli previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera a);
- d) attivare le opportune interlocuzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di valutare la possibilità di aggiornare le tasse automobilistiche utilizzando il criterio del bonus-malus;
- e) promuovere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, al fine di accelerare, nel medio periodo, la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni, in sostituzione di tecnologie tradizionali quali ad esempio il diesel;
- f) assicurare che, per tutte le proposte di propria competenza relative a disposizioni di spesa e provvedimenti attuativi di disposizioni di spesa in materia di qualità dell'aria, sia valutata come prioritaria l'attribuzione di risorse per le finalità previste dal presente accordo;
- g) promuovere presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di modifica del decreto legislativo 285/1992, finalizzata ad includere gli aspetti relativi alla tutela dell'ambiente nelle procedure di determinazione dei limiti di velocità;
- h) attivare le opportune procedure di concertazione con il Ministero dello sviluppo economico al fine di aggiornare il decreto ministeriale 16 febbraio 2016, in materia di "conto termico", e l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto legge 4 giugno 2013

#### **Articolo 4** **(Monitoraggio e attuazione dell'accordo)**

1. Al fine di svolgere una funzione di monitoraggio e indirizzo nel merito dell'attuazione del presente accordo, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un tavolo di coordinamento composto da rappresentanti di ciascuna Parte, nonché dai rappresentanti dei Comuni interessati. Il Tavolo, che si riunisce almeno una volta ogni sei mesi o su richiesta delle Parti, verifica l'esecuzione degli impegni previsti dagli articoli 2 e 3, e formula proposte relative all'integrazione o estensione dell'accordo ai sensi dell'articolo 5.

#### **Articolo 5** **(Integrazione o estensione dell'Accordo)**

1. Con successivo atto integrativo le Parti possono concordare integrazioni o estensioni del presente accordo dirette ad individuare ulteriori misure da attuare ai fini previsti dall'articolo 1.

## **Articolo 6** **(Informazione del pubblico)**

1. Al fine di assicurare l'informazione del pubblico in merito ai contenuti del presente accordo, le Parti provvedono a pubblicarne il testo sui propri siti internet istituzionali.

Ciascuna parte assicura inoltre un'adeguata conoscenza al pubblico delle misure che ha adottato in attuazione dei provvedimenti, delle proposte, dei documenti e degli studi elaborati ai sensi del presente accordo.

Roma,

**Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**  
**Sergio Costa**


---

**Il Presidente della Regione Lazio**  
**Nicola Zingaretti**

---



**Allegato I**  
**Individuazione delle zone Agglomerato di Roma e Valle del Sacco ai sensi della**  
**DGR Lazio 536/2016**



**Zone del territorio regionale del Lazio per tutti gli inquinanti ad esclusione dell'ozono**

**Allegato II**  
**Criteria per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti**

**a. Le procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee**

Le procedure per l'attivazione di misure temporanee omogenee nelle zone Valle del Sacco e Agglomerato di Roma della Regione Lazio, al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, sono riportate nella tabella sottostante.

Nelle procedure di seguito descritte si intende per concentrazione di PM10 il valore medio giornaliero misurato in una stazione identificata di riferimento per ogni area di applicazione. La stazione di riferimento potrà essere o una stazione fisica o una stazione virtuale, ovvero derivante dall'aggregazione dei dati di più stazioni e sarà individuata dalla Regione con il supporto della propria agenzia ambientale sulla base delle caratteristiche del territorio e della rete di monitoraggio di qualità dell'aria.

<b>LIVELLO di ALLERTA</b>	<b>MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE</b>	<b>SEMAFORO</b>
<b>NESSUNA ALLERTA</b>	Nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi.	<b>VERDE</b>
<b>PRIMO LIVELLO</b>	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti.  Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	<b>ARANCIO</b>
<b>SECONDO LIVELLO</b>	Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> della concentrazione PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti.  Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.	<b>ROSSO</b>
<b>NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE</b>	Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore	

	fino alla successiva giornata di controllo.	
<b>CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)</b>	<p>Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:</p> <p>1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;</p> <p>2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.</p> <p>Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.</p>	

### **b. Le misure temporanee omogenee per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale**

Le misure temporanee omogenee sono articolate su due livelli in relazione alle condizioni di persistenza dello stato di superamento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10 registrato dalle stazioni di rilevamento.

Le misure temporanee omogenee di 1° livello sono:

- b.1. Limitazione all'utilizzo delle autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30. Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci;
- b.3. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. n.186 del 7 novembre 2017;
- b.4. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b.6. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

b.7. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto.

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

b.8. Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe previste sono le medesime individuate al punto b.1;

b.9. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal D.M. n.186 del 7 novembre 2017;

b.10 divieto di utilizzo dei camini a legna (camini aperti) in presenza di fonti di riscaldamento alternativo.

### **c. Ambito di applicazione**

Le misure temporanee omogenee di cui al presente Allegato si applicano nel Comune di Roma Capitale, nei centri urbani delle zone Agglomerato di Roma e Valle del Sacco con popolazione superiore a 10.000 abitanti, presso i quali opera un servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o dell'NO<sub>2</sub>.